

SOMMARIO

0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
1	RIFERIMENTI.....	2
2	PROCESSO DI EROGAZIONE.....	2
2.1	PREMESSA	2
2.2	FORMULAZIONE OFFERTA.....	3
2.3	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
2.4	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	4
2.4.1	Esame documentale	4
2.4.2	Prove di laboratorio.....	4
2.4.3	Prove in campo.....	4
2.4.4	Processo di valutazione della conformità	4
2.4.5	Voltura della certificazione	5
2.5	SORVEGLIANZA: CONTROLLI PERIODICI, VERIFICHE PERIODICHE E SENZA PREAVVISO.....	6
3	RILASCIO, DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI.....	7
3.1.1	Rilascio certificato	7
3.1.2	Mantenimento per Relazione di verifica.....	7
3.1.3	Estensione per Relazione di verifica	8
3.1.4	Rinnovo per Relazione di verifica.....	8
3.1.5	Conferma per Garanzia qualità	8
3.1.6	Diniego Certificazione	8
3.1.7	Ritiro, sospensione o limitazioni	8
4	RECLAMI E RICORSI	9
5	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA CE	10
6	DIRITTI E DOVERI.....	10
6.1	DOVERI DEL CLIENTE.....	10
6.2	DIRITTI DEL CLIENTE.....	11
6.3	DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.....	12
7	CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE	12
8	USO DEI MARCHI ICEPI E ACCREDIA	12
9	DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE	13
10	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	13

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	01/07/2013	RD	DIR	PRS
01	Aggiornamento 2.4.4	03/02/2014	RD	DIR	PRS
02	Aggiornamento cap. 8	04/03/2014	RD	DIR	PRS
03	Revisione riferimenti normativi	27/01/2016	RD	DIR	PRS
04	Revisione a seguito VI Accredia	27/01/2017	RD	DIR	PRS
05	Revisione § 2.4.4, 3.1.1	01/02/2017	RD	DIR	PRS
06	Revisione cap. 1, 4 e 9	01/10/2018	SRD	RD	PRS
07	Revisione cap. 2.5	04/03/2019	SRD	RD	PRS

0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti descritti nel presente regolamento fanno parte integrante del Conferimento di incarico GEN MD11 e dell'offerta economica. I requisiti sono riferiti solo agli aspetti specificatamente connessi ai prodotti oggetto di certificazione ai sensi della Direttiva 2000/14/CE relativa alle attrezzature e macchine destinate a funzionare all'aperto e soggette a limiti di emissione acustica, recepita in Italia con D.Lgs. n. 262 del 04 settembre 2002, come modificata dalla Direttiva 2005/88/CE.

Il presente regolamento stabilisce le regole per l'attuazione delle procedure da utilizzarsi per la valutazione di conformità applicata alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto come definite all'art. 3 lettera a) ed elencate all'art. 12 della Direttiva.

Il presente regolamento, infine, rammenta gli adempimenti a cui è tenuto il Fabbricante/Mandatario ai fini della commercializzazione del prodotto certificato.

1 RIFERIMENTI

- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 08 maggio 2000, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- ISO/IEC 17021-1:2015 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione";
- norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida;
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".

2 PROCESSO DI EROGAZIONE

2.1 PREMESSA

L'attività di ICEPI viene svolta nel rispetto di tutti i requisiti che devono essere posseduti dagli Organismi Notificati, secondo quanto prescritto in ambito internazionale e nazionale dagli Enti ed Autorità competenti.

Il fabbricante o mandatario di una macchina o attrezzatura (nel seguito "cliente"), che intende avvalersi di ICEPI per la certificazione del proprio prodotto, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per assicurare che i requisiti in materia di emissione acustica ambientale siano rispettati, sulla base di tale valutazione dei rischi deve essere progettato e costruito il prodotto.

I requisiti indicati all'art.12 della Direttiva 2000/14/CE sono inderogabili.

Il cliente sceglie, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva, le procedure di valutazione della conformità per poter apporre la marcatura CE sul prodotto in relazione ad uno dei seguenti Allegati della Direttiva:

1. Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, Allegato VI (Modulo A2);
2. Procedura di Verifica dell'esemplare unico, Allegato VII (Modulo G);
3. Procedura di Garanzia qualità totale, Allegato VIII (Modulo H);

I documenti rilasciati da ICEPI ai fini della valutazione di conformità e del suo mantenimento, secondo le procedure di valutazione sopra indicate, sono i seguenti:

- a) Relazione di verifica della documentazione tecnica, secondo l'All. VI della Direttiva;
- b) Certificato di Verifica dell'esemplare unico, secondo gli All. VII e X della Direttiva;
- c) Certificato di Garanzia Qualità Totale, secondo l'All. VIII della Direttiva.

2.2 FORMULAZIONE OFFERTA

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, da chiunque possa essere intenzionato a intraprendere l'iter di certificazione. La funzione Commerciale può inviare al Cliente specifico modulo "Richiesta d'offerta", al fine di semplificare ed uniformare la raccolta di informazioni necessarie alla stesura dell'offerta.

La formulazione dell'offerta è effettuata dalla funzione Commerciale in base al tariffario ed alle informazioni (tempi e consistenze) determinabili per l'esecuzione tecnica dell'attività di verifica e di delibera.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In seguito al ricevimento dell'offerta e dei relativi documenti allegati, per attivare l'iter di certificazione il cliente dovrà:

- barrare, compilare e sottoscrivere, in modo chiaro e univoco, le voci pertinenti individuate nella "Richiesta di certificazione" (RM MD01);
- accettare le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di ICEPI (www.icepi.com) e disponibile a richiesta;
- accettare le condizioni contrattuali ed economiche in offerta, mediante semplice timbro e firma su offerta oppure mediante formalizzazione di ordine con riferimento all'offerta stessa;
- sottoscrivere il "Conferimento di incarico" (GEN MD11).

Quanto sopra dovrà essere trasmesso ad ICEPI integrato dalla documentazione tecnica pertinente in riferimento alla procedura di certificazione richiesta. Nel dettaglio:

documentazione per Allegato VI

1. nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità europea;
2. descrizione della macchina o attrezzatura;
3. marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri di identificazione;
4. dati tecnici necessari all'identificazione della macchina o apparecchiatura (per esempio, schede tecniche, disegni, ecc.);
5. rinvio alla Direttiva 2000/14/CE (il fabbricante o il suo mandatario dovrà indicare la classificazione della macchina o apparecchiatura presentata per la certificazione, i punti della direttiva soddisfatti e le relative procedure di certificazione scelte);
6. relazione tecnica sulle misure del rumore condotte;
7. valutazione del livello di potenza sonora garantito;
8. strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;
9. bozza della dichiarazione di conformità CE.

documentazione per Allegato VII

1. nome ed indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
2. descrizione della macchina o attrezzatura;
3. marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri di identificazione;
4. dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
5. rinvio alla Direttiva 2000/14/CE;
6. bozza della dichiarazione di conformità CE.

documentazione per Allegato VIII

1. nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
2. descrizione della macchina o attrezzatura;
3. marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri di identificazione;
4. dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
5. rinvio alla Direttiva 2000/14/CE;
6. relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi della direttiva, strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;

7. copia della dichiarazione CE di conformità;
8. documentazione relativa al sistema qualità, in particolare descrizione:
 - 8.1 degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
 - 8.2 della documentazione tecnica da redigere per ciascun prodotto, che contenga le informazioni minime di cui al punto 3.1 dell'Allegato VIII per la documentazione tecnica ivi menzionata;
 - 8.3 delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all'atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria di macchine o attrezzature in questione;
 - 8.4 delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare;
 - 8.5 dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
 - 8.6 dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc...;
 - 8.7 dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

La Richiesta di certificazione dovrà essere presentata in lingua Italiana. L'accettazione di domanda e documentazione tecnica in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

2.4 PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

2.4.1 Esame documentale

L'analisi della documentazione tecnica viene effettuata da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla tipologia di prodotto da certificare.

Al termine dell'analisi della documentazione tecnica, ICEPI trasmette al cliente eventuali non conformità mediante e-mail, fax o invio di un rapporto Rilievi Emersi (RE), contenente i rilievi e le relative motivazioni.

Il cliente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

In caso di proseguimento del processo di valutazione, a seguito dell'integrazione documentale operata dal cliente in risposta ai rilievi emersi, ICEPI sottoporrà ad una nuova analisi i documenti modificati, prima di procedere alle attività successive.

2.4.2 Prove di laboratorio

Le prove di laboratorio che si dovessero rendere necessarie saranno condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, secondo quanto indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento.

Le prove vengono eseguite presso il cliente o presso laboratori terzi scelti dal cliente. In ogni caso, i laboratori dovranno essere accreditati dall'ente di accreditamento o preventivamente qualificati da ICEPI, secondo le proprie procedure interne di qualifica. ICEPI si riserva di assistere alle prove e, nel caso, di validarne l'esecuzione.

2.4.3 Prove in campo

La strumentazione impiegata da ICEPI per l'esecuzione delle prove in campo, quali misure fonometriche, è tarata internamente mediante impiego di campioni primari tarati presso laboratori accreditati o tarata direttamente presso laboratori di taratura accreditati.

La strumentazione eventualmente impiegata dal cliente per l'esecuzione delle prove deve essere tarata presso laboratori di taratura accreditati.

2.4.4 Processo di valutazione della conformità

Il processo di valutazione della conformità sarà condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al cliente.

La valutazione della conformità viene eseguita:

- per gli All. VI e VII presso il luogo ove è possibile verificare che l'unico esemplare/l'esemplare rappresentativo della famiglia sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica analizzata, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove;
- per l'All. VIII presso le sedi in cui il cliente esegue la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove sul prodotto, incluse le sedi di società controllate dal cliente o quelle di subappaltatori significativi, al fine di valutare l'applicazione del Sistema Qualità conformemente alla documentazione analizzata.

Il cliente ha facoltà di ricusare il Tecnico incaricato o il Gruppo di Verifica assegnati, entro tre giorni dalla notifica della verifica stessa, motivandone per iscritto le ragioni, che saranno valutate da ICEPI.

La verifica è pianificata in maniera tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento.

Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'esame documentale e non risolti.

Successivamente alla verifica, il Tecnico Incaricato (per gli All. VI e VII) o il Responsabile del Gruppo di Valutazione Tecnica (per l'All. VIII) trasmette al cliente gli eventuali rilievi che egli deve risolvere, mediante e-mail, fax o trasmissione del rapporto Rilievi Emersi (RE). Il cliente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera fino alla chiusura di tutti i rilievi. Nel caso di All. VIII eventuali rilievi relativi ad aspetti di sistema potranno essere gestiti chiedendo evidenza della soluzione o un piano di azioni correttive, la cui verifica di chiusura, a discrezione di ICEPI, potrà essere eseguita nella successiva verifica di sorveglianza.

Nel caso in cui il cliente non fornisca risposta ai rilievi segnalati da ICEPI entro 6 mesi dalla contestazione scritta inviata da ICEPI, la domanda di certificazione decadrà e ogni accordo contrattuale tra ICEPI ed il cliente sarà considerato risolto.

2.4.5 Voltura della certificazione

Qualora il cliente faccia domanda a ICEPI di certificare in riferimento all'All. VI della Direttiva una famiglia di macchine/attrezzature già certificata da ICEPI stessa su richiesta di un altro cliente, il cliente originario deve fornire a ICEPI una dichiarazione in cui autorizza il nuovo ad utilizzare la documentazione tecnica originariamente redatta. Tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto tra cui:

- genere;
- tipo;
- numero e data di rilascio certificazione.

Il nuovo cliente deve fornire a ICEPI una dichiarazione in cui attesta che la documentazione tecnica di riferimento per la certificazione del prodotto è costituita da quella originariamente redatta dal fabbricante originario. Tale dichiarazione deve riportare le medesime informazioni di cui sopra.

Per dare avvio alla pratica di certificazione, il nuovo cliente dovrà:

- barrare, compilare e sottoscrivere, in modo chiaro e univoco, le voci individuate nella "Richiesta di certificazione" (RM MD01);
- accettare le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di ICEPI (www.icepi.com) e disponibile a richiesta;
- accettare le condizioni contrattuali ed economiche in offerta, mediante semplice timbro e firma su offerta oppure mediante formalizzazione di ordine con riferimento all'offerta stessa;
- sottoscrivere il "Conferimento di incarico" (GEN MD11);
- inviare il nuovo manuale d'uso e manutenzione del prodotto;
- inviare fac simile della dichiarazione di conformità;
- inviare dichiarazione sopra citata.

La Richiesta di certificazione dovrà essere presentata in lingua Italiana. L'accettazione di domanda e documentazione tecnica in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

ICEPI, al fine di emettere la Relazione di verifica della documentazione tecnica, effettua un esame della nuova dichiarazione di conformità e del manuale d'uso e manutenzione del nuovo cliente per confronto (o esame di tipo comparativo) rispetto a quello già valutato relativo alla famiglia già certificata, al fine di accertare che i contenuti del documento siano corretti.

Eventuali variazioni che comportino modifiche formali all'intestazione della Relazione di verifica (per esempio, cambio di ragione sociale, indirizzo, ecc.) dovranno pervenire ad ICEPI mediante richiesta scritta e giustificata del cliente e comportano addebito fisso per spese amministrative.

2.5 SORVEGLIANZA: CONTROLLI PERIODICI, VERIFICHE PERIODICHE E SENZA PREAVVISO

I controlli periodici (All. VI procedura I e II) sono audit condotti con frequenza definita da ICEPI, eseguiti per verificare il mantenimento della conformità della macchina o attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica ed alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE.

Durante il controllo periodico secondo la procedura I dell'All. VI il personale di ICEPI accede, a fini ispettivi, al sito del fabbricante per acquisire le informazioni necessarie a verificare:

- la corretta e completa marcatura della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva;
- la rispondenza della redazione della dichiarazione di conformità CE a quanto disposto dall'art. 8 della Direttiva;
- l'applicazione degli strumenti tecnici e i risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

Qualora i controlli di cui sopra fornissero risultati insoddisfacenti, ICEPI può condurre prove di rumorosità, che a sua discrezione possono essere semplificate oppure condotte completamente secondo le prescrizioni dell'allegato III della Direttiva.

Durante il controllo periodico secondo la procedura II dell'All. VI il personale di ICEPI accede, a fini ispettivi, al sito del fabbricante per scegliere un adeguato campione della produzione finale sul quale condurre prove di rumore secondo l'allegato III della Direttiva o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti ai corrispondenti requisiti della Direttiva stessa. ICEPI inoltre acquisisce le informazioni necessarie a verificare:

- la corretta e completa marcatura della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva;
- la rispondenza della redazione della dichiarazione di conformità CE a quanto disposto dall'art. 8 della Direttiva.

Il controllo periodico è condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (avente funzione d'osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al cliente.

Al termine dei controlli periodici di cui sopra il Tecnico Incaricato redige un Rapporto di Verifica di Sorveglianza, nel quale esprime un parere relativo al rispetto da parte del cliente dei requisiti pertinenti della Direttiva oppure riporta eventuali rilievi emersi. ICEPI notifica la decisione al cliente.

La verifica periodica è un audit di sistema condotto con cadenza almeno annuale, la verifica senza preavviso è un audit aggiuntivo alle verifiche periodiche. Durante l'audit il personale ICEPI accede, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito ed acquisisce le informazioni necessarie, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema approvato;
- le registrazioni previste nella parte del sistema relative alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, verifiche, ecc.;
- le registrazioni previste nella parte del sistema per la fabbricazione, quali i collaudi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc.

L'audit è condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (avente funzione d'osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al cliente.

ICEPI può svolgere o far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema applicato dal cliente.

Al termine dell'audit il Responsabile del Gruppo di Verifica Tecnica redige un Rapporto sulle verifiche effettuate, in esso esprime un parere relativo al rispetto da parte del cliente degli obblighi del sistema oppure riporta eventuali rilievi emersi. L'Organo di Delibera decide in merito al rinnovo. ICEPI in seguito trasmette il Rapporto sulle verifiche effettuate e la decisione al cliente. In caso di esito positivo al cliente viene inviata una revisione dell'attestato di Garanzia Qualità Totale contenente le condizioni di validità aggiornate.

3 RILASCIO, DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI

3.1.1 Rilascio certificato

A seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante, ICEPI rilascia il certificato/la relazione in riferimento al pertinente punto dello specifico allegato della direttiva 2000/14/CE per il quale il cliente ha richiesto la certificazione.

Il rilascio della certificazione è vincolato al rispetto dei doveri da parte del cliente:

- doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono la direttiva 2000/14/CE;
- doveri contrattuali sottoscritti nel "Conferimento d'incarico" (GEN MD11), nell'accettazione dell'offerta e nel presente Regolamento.

La Relazione per verifica della documentazione tecnica ha validità di 3 anni, soggetta a conferma in funzione degli esiti della sorveglianza e salvo decadimento in caso di modifica al prodotto o in caso di variazione rilevante dello stato dell'arte.

Il Certificato di Verifica dell'esemplare unico ha validità illimitata, salvo decadimento in caso di particolari modifiche al prodotto.

Il Certificato di Garanzia Qualità Totale ha validità di 3 anni, soggetta a conferma in caso di modifica al sistema e in funzione degli esiti della sorveglianza.

La certificazione viene trasmessa al cliente in originale mediante posta. Egli è l'unico autorizzato all'utilizzo della certificazione rilasciata.

Il fabbricante ha facoltà di richiedere copia dei documenti di valutazione della conformità individuanti la configurazione della macchina certificata.

Copia dell'originale viene conservata dall'Istituto. La conservazione della copia della certificazione, della Richiesta di certificazione, della documentazione tecnica e delle registrazioni pertinenti è di almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto per l'All. VI e dalla data di immissione sul mercato per l'All. VII; per l'All. VIII il periodo di conservazione è sempre di 10 anni dalla data dell'ultima sorveglianza condotta.

Copia del "Registro certificati" e copia dei certificati emessi sono trasmessi agli enti di autorizzazione e accreditamento nei tempi e modalità da loro definiti.

La sottoscrizione del Conferimento di Incarico, dell'offerta relativa e del presente Regolamento costituisce per ICEPI autorizzazione per la pubblicazione nel Registro certificati dei seguenti dati (salvo esplicito e scritto divieto da parte del richiedente):

- identificazione del prodotto/sistema;
- identificazione del richiedente;
- procedura di valutazione;
- tecnico esecutore della valutazione;
- data verifica ed esito;
- data di emissione e numero del certificato.

Copia dei certificati può essere ottenuta mediante richiesta da Commissione, stati membri o altri organismi notificati. Copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami può essere ottenuta da Commissione o stati membri in seguito a richiesta motivata.

Eventuali modifiche formali all'intestazione della certificazione, in seguito a richiesta giustificata del cliente, comportano l'emissione di un nuovo certificato/relazione e un addebito fisso per spese amministrative. Eventuali copie conformi all'originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.

L'Elenco certificati viene aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati già emessi.

3.1.2 Mantenimento per Relazione di verifica

Nel caso di modifiche apportate alla macchina o attrezzatura (o famiglia di macchine o attrezzature) approvata, la cui documentazione tecnica è detenuta da ICEPI, il cliente informa ICEPI.

Nel caso di modifiche di lieve entità e a seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante di ICEPI, viene confermata la validità della Relazione di verifica originale, eseguita mediante comunicazione scritta al cliente.

Se le modifiche apportate richiedono una nuova valutazione della conformità ai requisiti pertinenti della Direttiva 2000/14/CE, ICEPI informa il cliente della cessata validità della Relazione di verifica.

Il cliente, se intende proseguire con le modifiche, deve presentare una nuova Richiesta di Certificazione (RM MD01) per una nuova valutazione. In questo caso, il processo di valutazione potrà essere limitato agli aspetti che hanno subito le modifiche e si concluderà, a seguito di valutazione positiva, con l'emissione di una Relazione di verifica che annullerà e sostituirà quella precedentemente emessa.

3.1.3 Estensione per Relazione di verifica

Nel caso di produzione di nuovi modelli di macchina/attrezzatura appartenenti alla famiglia di macchine o attrezzature approvata, la cui documentazione tecnica è detenuta da ICEPI, il cliente informa ICEPI e presenta nuova Richiesta di Certificazione (RM MD01).

ICEPI valuta se i nuovi modelli di macchina/attrezzatura presentano le medesime caratteristiche della famiglia certificata, garantendo il rispetto dei pertinenti requisiti imposti dalla Direttiva 2000/14/CE. In caso di esito positivo di tali verifiche (documentali e/o prove in campo), ICEPI provvede ad estendere la validità della Relazione di verifica anche ai nuovi modelli, emettendo un'estensione della certificazione originaria.

Qualora le modifiche apportate richiedano una nuova valutazione della conformità ai requisiti pertinenti della Direttiva 2000/14/CE, ICEPI informa il cliente della cessata validità della Relazione di verifica.

Il cliente, se intende proseguire con le modifiche, deve presentare una nuova Richiesta di Certificazione (RM MD01) per una nuova valutazione. Il processo di valutazione si concluderà, a seguito di valutazione positiva, con l'emissione di una nuova Relazione di verifica.

3.1.4 Rinnovo per Relazione di verifica

Al termine dei tre anni di validità della Relazione per verifica della documentazione tecnica e a seguito di richiesta di verifica da parte del cliente, ICEPI esamina la documentazione tecnica alla luce di ogni evoluzione significativa dello stato dell'arte nel corso dei tre anni precedenti. Se ritenuto necessario per la valutazione, ICEPI effettua verifiche su un campione del prodotto.

Nel caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra e a seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante, viene rinnovato il certificato originale, rinnovandone la validità per altri tre anni.

Al cliente viene inviata una revisione della Relazione di verifica, precedentemente rilasciata e contenente le condizioni di validità aggiornate.

3.1.5 Conferma per Garanzia qualità

ICEPI deve essere informata di eventuali cambiamenti (relativi alla progettazione e/o fabbricazione del prodotto coperto dal sistema) o dell'introduzione di nuovi modelli solo nel caso in cui tali cambiamenti comportino modifiche del sistema di garanzia qualità.

ICEPI definisce se e quali verifiche siano necessarie per valutare l'adeguatezza di parti o aspetti del sistema di garanzia qualità da modificare.

Nel caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra e a seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante, viene confermata la certificazione in riferimento al punto 3.4 dell'Allegato VIII della Direttiva 2000/14/CE.

Al cliente viene inviata una revisione del certificato di Garanzia Qualità Totale, precedentemente rilasciato e contenente le condizioni di validità aggiornate.

3.1.6 Diniego Certificazione

In seguito a valutazione negativa da parte dell'Organo Deliberante, viene RIFIUTATO il rilascio del certificato/relazione in riferimento rispettivamente a:

- punto 6 ultimo capoverso dell'Allegato VI della Direttiva 2000/14/CE,
- punto 4 secondo capoverso dell'Allegato VII della Direttiva 2000/14/CE,
- punti 3.3 e 3.4 ultimo capoverso dell'Allegato VIII della Direttiva 2000/14/CE.

Il rifiuto del certificato è fornito al cliente con il dettaglio delle motivazioni fornite dall'Organo Deliberante e con l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso, da condursi come nel procedimento di cui alla procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06). La procedura è pubblicata sul sito web dell'Istituto e disponibile per la consultazione da parte di chiunque interessato. Copia della stessa viene fornita da ICEPI su richiesta.

La relativa documentazione viene inviata mediante posta con AR. Il rifiuto del certificato è altresì inoltrato agli altri Stati membri ed agli altri organismi notificati, mediante semplice comunicazione.

3.1.7 Ritiro, sospensione o limitazioni

Qualora ICEPI spa constatasse che le disposizioni pertinenti della Direttiva 2000/14/CE non siano state rispettate dal cliente o che le certificazioni (relazione di verifica, certificato unico esemplare, certificato sistema di garanzia qualità) non abbiano più i presupposti per essere lasciati in vigore, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o lo sottopone a limitazioni, fino a che il rispetto delle disposizioni sia assicurato.

Il certificato/relazione di verifica viene **limitato o sospeso** per un tempo definito:

- se in seguito a controllo periodico o a sorveglianza del sistema di garanzia qualità, emergesse il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/14/CE da parte del cliente;
- in caso di gravi non conformità rilevate.

Inoltre, la sospensione del certificato/relazione di verifica può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la verifica di sorveglianza/controllo periodico ha esito negativo;
- il cliente non consente a ICEPI l'esecuzione della verifica di sorveglianza/controllo periodico con la periodicità necessaria, o non consente l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli ispettori ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- il cliente fa riferimento alla certificazione o usa il certificato in modo scorretto (cfr. cap. 5);
- il cliente introduce modifiche al prodotto o al sistema senza informare ICEPI;
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (cfr. cap. 6).

Il certificato viene sottoposto a **ritiro** qualora:

- il prodotto sia oggetto di una misura di salvaguardia di cui all'art. 9 della Direttiva 2000/14/CE.

Il **ritiro** del certificato può inoltre avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente non ottempera alle condizioni imposte da ICEPI per la revoca della sospensione del certificato stesso;
- il cliente sospende la produzione di prodotti o servizi oggetto del Sistema di Garanzia Qualità certificati per un periodo in generale superiore a 1 (uno) anno;
- il cliente fa richiesta formale a ICEPI per il ritiro del certificato;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di ICEPI, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la provata incapacità del sistema nel raggiungere gli obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza del prodotto.

Nei casi di cui sopra, ICEPI comunicherà per posta A/R al cliente le motivazioni e i relativi estremi per l'eventuale ricorso da condursi come riportato in procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06). Nei casi precedenti o in caso si rendesse necessario un intervento da parte dell'autorità competente, ICEPI provvederà ad informare l'autorità competente.

Superato il termine di sospensione (stabilito da ICEPI o dall'autorità competente) in assenza di azioni correttive appropriate, ICEPI procederà al ritiro della certificazione ed alla rescissione dal contratto (Conferimento di incarico GEN MD11).

In caso un certificato fosse sospeso o ritirato, ICEPI informa l'autorità di sorveglianza competente in Italia e gli altri organismi notificati a norma della Direttiva 2000/14/CE dopo l'esaurimento dei termini di ricorso.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura CE e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da ICEPI in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da ICEPI per il ripristino della certificazione sospesa, il rapporto contrattuale cesserà di essere valido e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di prodotto per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

A seguito di ritiro della certificazione, il cliente perde il diritto di utilizzo della marcatura CE e del certificato; egli si impegna a restituire l'originale del certificato o a provvedere alla sua distruzione. Il cliente potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

4 RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di ICEPI. Procedura dettagliata delle modalità di presentazione del reclamo o del ricorso è contenuta nel documento GEN PG06, pubblicato sul sito web di ICEPI www.icepi.com e disponibile a richiesta.

Sotto la responsabilità della Direzione di ICEPI, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; ICEPI provvede a fornire risposta scritta al reclamante.

Responsabile della gestione del reclamo sarà la funzione aziendale più alta in grado non avente preso parte al processo oggetto di reclamo.

Ogni segnalazione ricevuta, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, viene registrata da ICEPI e gestita secondo quanto sopra riportato. Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e verranno indicati i tempi di intervento previsti e, successivamente, verrà contattato per la chiusura del reclamo.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei reclami ricevuti.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Il Cliente ha la facoltà di presentare ricorso scritto o appello contro le decisioni di ICEPI in merito a concessione, diniego, sospensione, ritiro delle certificazioni. Il ricorso dovrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno a I.C.E.P.I. S.p.A., via P. Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza all'attenzione della Direzione.

Nel ricorso il cliente dovrà riportare i propri riferimenti (aziendali), l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali registrazioni a sostegno delle motivazioni di cui sopra, la firma del legale rappresentante (o dell'avente diritto) dell'organizzazione del cliente. L'assenza di uno o più dei precedenti elementi comporta ragione per respingere il ricorso, in tal caso ICEPI invierà al mittente comunicazione contenente le relative motivazioni.

La Direzione avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato circa l'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Responsabile della gestione del ricorso sarà la funzione aziendale più alta in grado non avente preso parte al processo oggetto di ricorso.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei ricorsi ricevuti.

Qualora venga avviato un contenzioso nei confronti di ICEPI il foro competente dovrà essere quello di Piacenza.

5 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA CE

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando esso può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo del prodotto oggetto di certificazione.

ICEPI ritiene scorretto l'utilizzo dell'attestato e della marcatura CE quando:

- la richiesta di certificazione non è ancora stata presentata o è stata rifiutata;
- i prodotti non sono conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- il certificato non sia stato ancora rilasciato;
- il certificato sia stato ritirato/sospeso;
- il certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;
- il cliente non permetta a ICEPI di eseguire nei termini stabiliti la sorveglianza;
- il cliente non abbia attuato sul prodotto le modifiche richieste da parte di ICEPI;
- il certificato venga utilizzato o pubblicizzato fuori dal suo campo di applicabilità o di limitazione;
- il cliente abbia apportato modifiche al prodotto oppure adeguamenti al sistema senza preventiva conferma da parte di ICEPI;
- il cliente ometta di rispettare le condizioni contrattuali.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato o della marcatura CE, ICEPI può revocare al cliente il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'autorità competente.

Nei casi più gravi (come marcatura indebita) ICEPI informa anche la Procura della Repubblica.

6 DIRITTI E DOVERI

6.1 DOVERI DEL CLIENTE

Il cliente non deve aver presentato analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato per il medesimo prodotto.

La stessa domanda non deve essere già stata rifiutata da un altro Organismo Notificato.

Al cliente ICEPI richiede come specificato nel “Conferimento d’Incarico” (GEN MD11):

- di mantenere una registrazione dei procedimenti delle istruttorie per azioni di controllo del mercato, relativi alla non conformità dei prodotti certificati, da segnalare con tempestività a ICEPI;
- di registrare le azioni correttive adottate, nonché relativi eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza;
- il rispetto dei doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono la direttiva 2000/14/CE;
- il rispetto dei doveri contrattuali sottoscritti nel medesimo “Conferimento d’incarico” (GEN MD11), nell’accettazione dell’offerta e del presente regolamento;
- di mettere a disposizione di ICEPI, se pertinente, un campione del tipo ed essere consapevole che ICEPI possa chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede;
- di consentire a ICEPI di accedere, a fini ispettivi in funzione della procedura di certificazione richiesta, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e di fornirgli tutte le informazioni necessarie e la relativa documentazione.

L’Organizzazione richiedente la Certificazione e quella certificata devono, inoltre:

1. consentire, durante il periodo di validità della certificazione, lo svolgimento delle verifiche ispettive di sorveglianza sulla produzione o sul sistema ove previste, previo accordo con ICEPI;
2. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da ICEPI;
3. non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell’iter di certificazione;
4. comunicare a ICEPI eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
5. informare preventivamente ICEPI in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o filiali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, prima del rinnovo della certificazione, i dati aggiornati sull’introduzione nuovi processi/prodotti e sulle modifiche alla struttura organizzativa;
6. non emettere senza preventiva autorizzazione di ICEPI versioni modificate della documentazione tecnica di prodotto e/o della documentazione di sistema che contengano variazioni ai requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme applicate;
7. comunicare l’eventuale coinvolgimento del Legale Rappresentante in procedimenti giudiziari connessi con l’attività dell’Organizzazione;
8. evitare di fare e vietare ad altri di fare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la certificazione ottenuta;
9. evitare di utilizzare e vietare l’utilizzo del certificato o di una sua parte in modo ingannevole;
10. interrompere l’utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione nel caso di sospensione o di ritiro della stessa;
11. non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività/prodotti che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione;
12. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell’organismo di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
13. garantire l’accesso degli ispettori, ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 6.2), a tutte le aree aziendali ed a tutte le registrazioni pertinenti al fine di assicurare il corretto svolgimento della valutazione di conformità;
14. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l’accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di ICEPI dei loro nominativi,
15. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l’accesso al personale ispettivo di ICEPI in addestramento e in supervisione,
16. accettare che in caso di diniego della certificazione l’informazione sia fornita in copia all’Ente di Accreditamento;
17. rendersi disponibile all’esecuzione di verifiche ispettive con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni o di sospensioni della certificazione, senza possibilità di ricusare il team incaricato di eseguire tale ispezione.

6.2 DIRITTI DEL CLIENTE

L’Organizzazione:

1. può pubblicizzare l’avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nel presente Regolamento;
2. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché ICEPI possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;

3. può chiedere la sostituzione dei valutatori sia di ICEPI sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta ad ICEPI entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione della verifica ispettiva;
4. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva dagli ispettori, dandone comunicazione scritta ad ICEPI.

6.3 DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.

ICEPI si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti con rapporto esclusivo, per l'effettuazione delle procedure di valutazione della conformità oggetto del presente Regolamento.

ICEPI è tenuta a:

1. mantenere aggiornata la propria documentazione del Sistema di Gestione interno con riferimento ai documenti destinati alle Organizzazioni richiedenti la certificazione;
2. predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione (iniziale e di mantenimento), comprendente la richiesta di certificazione, i rapporti di valutazione della conformità, i rapporti di verifica iniziale e di sorveglianza, i processi per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo;
3. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento relative agli aspetti legati al campo di applicazione della certificazione stessa;
4. comunicare preventivamente alle Organizzazioni la composizione dei team di verifica ispettiva e l'eventuale presenza degli ispettori ACCREDIA;
5. verificare che le organizzazioni siano in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi cogenti relative ai prodotti forniti, senza assumere alcuna responsabilità diretta in ordine all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dalle organizzazioni stesse (responsabilità che rimane a carico esclusivo delle medesime), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge;
6. in caso di fallimento della società ICEPI o di ritiro dell'accreditamento con conseguente annullamento dell'autorizzazione/notifica, ICEPI stessa provvederà a trasferire le proprie certificazioni ad altro Organismo notificato con il quale stipulerà apposito accordo di trasferimento.

7 CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE

Il cliente prende conoscenza del fatto che ICEPI per l'esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di laboratori esterni accreditati o qualificati, in relazione ai quali ICEPI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività assegnata all'esterno.

In relazione a quanto sopra ed in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare nella Richiesta di certificazione, si ritiene acquisito il consenso del cliente al subappalto delle dette attività.

8 USO DEI MARCHI ICEPI E ACCREDIA

Non è concesso al richiedente l'uso del logo ICEPI, può essere concesso in uso, a seguito di formale autorizzazione scritta con sottoscrizione di specifico regolamento d'uso, il marchio ICEPI. L'uso del marchio è concesso al termine positivo dell'iter di certificazione alle aziende che, sottoscrivendo il "Conferimento di incarico" ed accettando l'offerta, ne abbiano fatto esplicita richiesta; a tali aziende verrà richiesta la sottoscrizione del "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI".

Il richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto. Egli può riprodurre integralmente il certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna. Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente capitolo devono essere autorizzate, in forma scritta da I.C.E.P.I. S.p.A..

Il richiedente deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ICEPI e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ICEPI. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ICEPI si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali come indicato al cap. 5.

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte del Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, in conformità al Regolamento Accredia RG-09, disponibile su sito web

www.accredia.it. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia.

Il cliente non può utilizzare mai il Marchio di accreditamento disgiuntamente dal Marchio di certificazione di ICEPI.

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il prodotto o in altra maniera comunque fuorviante.

Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'Organismo, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando il Cliente è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

In ogni caso per l'uso del marchio ACCREDIA, congiunto a quello di ICEPI, il Cliente dovrà espressamente accettare il "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI", disponibile solo previa formale richiesta scritta.

9 DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, ICEPI informa che i dati forniti potrebbero avere anche natura personale e saranno trattati con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento del servizio richiesto; i dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad altri soggetti ad eccezione delle autorità aventi diritto.

Il richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

I dati delle certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione e revoca potranno essere pubblicati sul sito internet di ICEPI e, per le eventuali attività per cui ICEPI è accreditata, saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto applicabile).

Il titolare del trattamento è ICEPI. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi eventuali diritti di interessato scrivendo ai recapiti del titolare del trattamento. Tutte le proprietà del Cliente prese temporaneamente in carico da ICEPI per lo svolgimento del servizio saranno conservate integre avendo riguardo della loro natura ed entità a cura di ICEPI; eventuali difetti o danni preesistenti saranno segnalati da ICEPI all'atto della presa in carico.

Il personale di ICEPI è soggetto a segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita la sua attività).

Il richiedente è altresì tenuto contrattualmente a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ICEPI nel corso dell'attività di certificazione, qualora ciò non sia esplicitamente previsto da disposizioni vigenti.

10 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, ICEPI renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web www.icepi.com. Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle Richieste di certificazione in atto e si considereranno effettive solo per le Richieste di certificazione sottoscritte a far data della revisione del presente Regolamento. In caso di modifiche con effetto immediato, ICEPI dovrà darne comunicazione al fabbricante mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il fabbricante potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio - assenso.